SANZIONI PENALI PER LA DIFESA DEL PRESTIGIO DI RAZZA DI FRONTE AI NATIVI DELL'AFRICA ITALIANA

Art. 2

Definizione del cittadino e parificazione. Agli effetti della presente legge:

a) per cittadino si intende il cittadino italiano metropolitano di razza ariana;

b) al cittadino italiano metropolitano si intende parificato lo straniero di razza ariana;

c) al nativo dell'Africa Italiana si intende assimilato lo straniero appartenente a popolazione che abbia tradizioni, costumi e concetti religiosi, giuridici e sociali simili a quelli dei nativi dell'Africa Italiana.

Versione in vigore dal 5 agosto 1939, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Sanzioni penali per la difesa del prestigio di razza di fronte ai nativi dell'Africa Italiana
Estremi	Legge 29 giugno 1939, n. 1004
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 1939

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/sanzioni-penali-per-la-difesa-del-prestigio-di-razza-di-fronte-ai/art-2-definizione-del-cittadino-e-parificazione-agli-effetti-della-presente/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it